

COMUNE DI ZUGLIANO

REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE (Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

INDICE

| | |
|--|---|
| Articolo 1 - Oggetto del Regolamento | 2 |
| Articolo 2 - Costituzione del Fondo | 2 |
| Articolo 3 - Destinazione del Fondo | 2 |
| Articolo 4 - Trattamento accessorio | 2 |
| Articolo 5 - Entrata in vigore | 3 |

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di accertamento e recupero IMU e TARI.

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.

2. Il fondo speciale non viene costituito qualora l'attività di accertamento tributario sia stata data in concessione.

3. Il Fondo incentivante di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento del 5% del maggior gettito accertato e riscosso relativo all'attività di accertamento dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa rifiuti (TARI). Per maggior gettito riscosso si intendono i maggiori accertamenti riscossi, comprensivi di interessi e sanzioni, indipendentemente dall'anno di notifica degli atti stessi.

4. Non si procede all'istituzione del fondo qualora il Comune non abbia approvato nei termini indicati dal decreto legislativo 18 agosto 2000 nr. 267 il bilancio di previsione finanziaria e il rendiconto di gestione.

5. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma 3 certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Articolo 3 – Destinazione del Fondo

1. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita rispettivamente nel 20% e 80% annualmente.

Articolo 4 – Trattamento accessorio

1. Le somme di cui al precedente articolo 2, comma 3, qualora sia stato rispettato l'articolo 2, comma 5, entro il mese di giugno saranno ripartite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:

- a) Per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, e per l'arredo dell'ufficio tributi, nella misura del 20%;
- b) Per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto all'accertamento e riscossione dell'IMU e della TARI nella misura del 80%

2. Con la stessa deliberazione la Giunta assegnerà al personale dipendente il premio incentivante su proposta del Segretario comunale.

3. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

4. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente. Il premio incentivante è inserito nella contrattazione decentrata integrativa.

5. In sede di assegnazione degli obiettivi dell'Ufficio tributi vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato

6. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi dell'Ufficio tributi e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance/PEG.

7. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.